



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NEI MERCATI**

INDICE
TITOLO 1- MERCATI
Capo I – OGGETTO E FONTI NORMATIVE

| | | |
|--------|-------------------|-------|
| Art. 1 | (Oggetto) | pag 4 |
| Art. 2 | (Fonti normative) | pag 4 |

Capo I-NORMATIVA GENERALE

| | | |
|---------|--|-------|
| Art. 3 | (Esercizio dell'attività) | pag 4 |
| Art. 4 | (Autorizzazione con posteggio) | pag 5 |
| Art. 5 | (Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione) | pag 5 |
| Art. 6 | (Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area) | pag 5 |
| Art. 7 | (Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio) | pag 6 |
| Art. 8 | (Revoca dell'autorizzazione d' esercizio) | pag 6 |
| Art. 9 | (Orari di svolgimento dei mercati) | pag 7 |
| Art. 10 | (Calendario) | pag 7 |
| Art. 11 | (Norme igienico-sanitarie) | pag 7 |
| Art. 12 | (Obbligo per gli operatori) | pag 8 |

**Capo II-MERCATI MINORI - MAGGIORI
E POSTEGGI ISOLATI**

| | | |
|---------|---|--------|
| Art. 13 | (Individuazione dei mercati) | pag 9 |
| Art. 14 | (Trasferimento dei mercati) | pag 9 |
| Art. 15 | (Soppressione del mercato o di posteggi) | pag 10 |
| Art. 16 | (Ampliamento dei posteggi) | pag 10 |
| Art. 17 | (Posteggi liberi - Migliorie) | pag 10 |
| Art. 18 | (Posteggi riservati agli imprenditori agricoli) | pag 11 |
| Art. 19 | (Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari) | pag 12 |
| Art. 20 | (Presenze dei titolari di posteggio) | pag 13 |
| Art. 21 | (Graduatoria di mercato) | pag 14 |
| Art. 22 | (Circolazione pedonale e veicolare) | pag 14 |

Capo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 23 | (Limiti di peso) | pag 15 |
| Art. 24 | (Altre disposizioni) | pag 15 |
| Art. 25 | (Divieti e limitazioni in zone aventi valore storico, artistico ed ambientale) | pag 15 |

Capo IV - MERCATI STRAORDINARI

| | | |
|---------|----------------------------|--------|
| Art. 26 | (Tipologia dei mercati) | pag 16 |
| Art. 27 | (Regolamentazione) | pag 16 |
| Art. 28 | (Disposizioni particolari) | pag 16 |

Capo V - MERCATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

| | | |
|---------|------------------------------|--------|
| Art. 29 | (Individuazione dei mercati) | pag 16 |
| Art. 30 | (Orari) | pag 17 |
| Art. 31 | (Norma generale) | pag 17 |

TITOLO II -CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo I – MERCATI

| | | |
|---------|---|--------|
| Art. 32 | (Applicabilità delle norme) | pag 17 |
| Art. 33 | (Concessione del posteggio - Durata - Rinnovo) | pag 17 |
| Art. 34 | (Canone per l'occupazione del posteggio) | pag 17 |
| Art. 35 | (Decadenza dalla concessione del posteggio) | pag 18 |
| Art. 36 | (Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse) | pag 18 |
| Art. 37 | (Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone) | pag 19 |

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

| | | |
|---------|----------------------------|--------|
| Art. 38 | (Disposizioni transitorie) | pag 19 |
| Art. 39 | (Sanzioni) | pag 19 |

TITOLO I - MERCATI

Capo I - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale secondo le tipologie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001, ad esclusione dei mercatini dell'antiquariato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902 e successive modifiche), nonché dal D.Lgs. 59/2010 e successive modificazioni.
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 (Fonti normative)

1. Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
2. Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10;
3. Criteri applicativi in materia di commercio su aree pubbliche allegati alla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche;
4. Ordinanza Ministro della Salute del 03.04.2002;
5. Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
6. Ordinanza del Sindaco di Vicenza pgn. 82144 del 09.12.2009 in materia di sicurezza;
7. D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni;
8. Delibera G.R.V. n. 1010/2012.
9. Intesa della Conferenza unificata tra Stato e Regioni sui criteri d applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70, c.5, del D.Lgs.59/2010, sancita in data 5 luglio 2012.

Capo I - NORMATIVA GENERALE

Art. 3 (Esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo previsto o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Art. 4 (Autorizzazione con posteggio)

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Comune, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

Art. 5 (Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione)

1. Il trasferimento della titolarità dell'attività è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A).
6. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
7. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art.6 (Reintestazione della autorizzazione e della concessione dell'area)

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine

di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica o mediante strumenti informatici e in forma digitale dal responsabile del servizio competente.

Art. 7 (Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio)

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L.689/81 può disporre, ai sensi dell'art.29 comma 3 del decreto legislativo n.114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specificata autorizzata in particolari posteggi;
 - d) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie.
1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
2. Può essere inoltre disposta la sospensione dell'attività di vendita qualora l'operatore titolare di posteggio non ottemperi entro i termini stabiliti al pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico relativo all'area occupata.
3. Gli operatori sottoposti a provvedimento di sospensione dell'attività non possono partecipare alle operazioni di spunta nei mercati per tutta la durata della sospensione stessa.

Art. 8 (Revoca dell'autorizzazione d'esercizio)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni;
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (alla 17a assenza scatta la revoca) salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71,

del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

Art. 9 (Orari di svolgimento dei mercati)

1. I titolari di posteggio entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato così come delimitato nella planimetria e concludere le attività di vendita alle ore 13.00.
2. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito per sgombero).
3. Entro le ore 14.00 tutti i titolari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato, cosicché possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
4. Il Sindaco provvede a fissare con apposite ordinanze gli orari di esercizio dei mercati, ivi comprese le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

Art. 10 (Calendario)

1. Entro il 30 settembre il Comune predispone il calendario annuale dei mercati e delle manifestazioni che si svolgeranno nel proprio territorio prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive, sia eventuali deroghe. (art. 8 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10).

Art. 11 (Norme igienico sanitarie)

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 03 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento comunale d'igiene e veterinaria, nonché dalla legge 283/1962 e relativo regolamento di attuazione n. 327/1980, e successive modificazioni ed integrazioni e dai Regolamenti Comunitari in materia di Igiene e Sanità.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi 6 mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

Art. 12 (Obblighi per gli operatori)

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale o mediante modalità telematiche su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. La vendita di prodotti alimentari deperibili, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli freschi, dovrà essere effettuata con automezzi attrezzati aventi i requisiti di cui all'ordinanza del 3.04.2002 del Ministro della Sanità.
4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 114/98.
5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
6. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
7. Nella zona del Teatro Olimpico è vietata l'emissione sonora tramite stereo/radio o altra apparecchiatura.
8. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
9. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. Tali strutture non debbono sporgere più di 50 cm. dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato.
10. Tutte le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita, che debbono essere tra loro allineati ed avere un'altezza minima dal suolo di cm. 50, e non debbono essere appese al perimetro esterno delle tende di copertura dei banchi ed anche all'interno delle tende stesse qualora penalizzino la visuale dei banchi vicini.
11. E' consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante, fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura e la zootecnia, articoli in vimini e paglia di esporre le loro merci a terra senza usufruire del banco entro le dimensioni dello spazio assegnato.
12. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
13. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
14. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
15. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

16. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
17. Tutti gli operatori dei mercati dovranno coprire il banco vendita sui tre lati con telo di colore beige fino a terra.
18. Quando il telone di copertura area del banco è usurato dev'essere sostituito con uno nuovo di colore beige entro 3 mesi dalla comunicazione degli uffici competenti.

Capo II - MERCATI MINORI - MAGGIORI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13 (Individuazione dei mercati)

1. I mercati minori e maggiori e i posteggi isolati di cui all'art. 7 della legge regionale n.10/2001 presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della suddetta legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede di mercati minori, maggiori o posteggi isolati sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, che approva anche le relative planimetrie.
3. Le planimetrie sono consultabili, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche o tramite internet.

Art. 14 (Trasferimento dei mercati)

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto, necessità tecniche o di pubblico interesse è disposto dal responsabile del settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 15 (Soppressione del mercato o di posteggi)

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. caduta sistematica della domanda;
 - b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.;
 - e. il Comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi.

Art. 16 (Ampliamento dei posteggi)

2. Se nel posteggio è consentito l'uso di autoveicoli attrezzati come punti di vendita, qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Comune ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il Comune valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente regolamento.
3. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art.13 del presente regolamento.

Art. 17 (Posteggi liberi- Migliorie)

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 4.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Comune provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;

- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, o mediante strumenti informatici e in forma digitale, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all' Albo pretorio del provvedimento del Comune che individua i posteggi liberi.
 5. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.
 6. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma I nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze

Art. 18 (Posteggi riservati ai produttori agricoli)

1. Agli imprenditori agricoli, così come definiti nell'art. 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro della imprese, sono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie di mercato.
2. I posteggi liberi riservati agli imprenditori agricoli sono individuati dal Comune e pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. L'imprenditore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società;
 - b) ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - c) codice fiscale/partita IVA;
 - d) sede dell'azienda agricola;
 - e) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - f) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - g) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - h) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita;
 - i) i prodotti non di propria produzione, indicandone l'origine e la rintracciabilità.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale o mediante strumenti informatici e in forma digitale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute suc-

cessivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 19 del presente regolamento.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più d una concessione di posteggio.
11. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

Art. 19 (posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

3. La spunta è effettuata (salvo diverso orario stabilito con specifiche ordinanze o regolamenti) nei mercati alle ore 8.00, da personale del Comando di Polizia Locale incaricato e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato. In caso di assenza di operatori alimentaristi non è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare e viceversa.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare all'ufficio commercio su aree pubbliche apposita domanda affinché il nominativo sia inserito nell'apposita graduatoria di priorità contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
5. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
6. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
7. Per ogni presenza alle operazioni di spunta vengono attribuiti 2 punti prescindendo dal fatto che l'operatore abbia o meno potuto svolgere l'attività.
8. Ciascun operatore precario potrà beneficiare del punteggio per un dato giorno di mercato solo in una graduatoria di spunta.
9. La scelta del posteggio avviene seguendo l'ordine della graduatoria, partendo dall'operatore con il più alto numero di presenze.
10. All'assegnatario che rinuncia al posteggio non viene riconosciuto il punteggio.
11. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
12. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, o comunque strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
13. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di concessione suolo pubblico come stabilito nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Qualora non ottemperi al pagamento il nominativo dell'operatore inadempiente sarà depennato dalla graduatoria.

Art. 20 (Presenze dei titolari di posteggio)

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 10 del presente regolamento, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze stilati a cura del Comando di Polizia Locale sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art 21 (Graduatoria di mercato)

1. Per ogni mercato viene stilata e aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 22 (Circolazione pedonale e veicolare)

1. Durante l'orario di svolgimento del mercato é vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato stesso, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. Non debbono essere ostruiti con alcun mezzo gli accessi ai mercati, come indicato nelle planimetrie di individuazione delle aree, allegate al provvedimento consiliare n. 20 del 09.04.2002
3. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare, se consentiti, sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Capo III - Disposizioni particolari

Art. 23 (Limiti di peso)

1. Gli operatori assegnatari di posteggio nell'area di Piazza dei Signori, piazza Biade, Piazzetta Palladio e Piazza San Lorenzo non possono entrare nell'area loro assegnata con mezzi di peso superiore a 35 quintali.

Art. 24 (Altre disposizioni)

1. I banchi vendita degli operatori su aree pubbliche inseriti nei mercati ubicati in centro storico dovranno presentarsi in modo decoroso al fine di non contrastare con i valori storico-artistici delle Piazze e vie nelle quali sono inseriti e pertanto:
 - a gli operatori assegnatari di posteggio ed anche i precari in spunta dovranno coprire i banchi su tre lati con telo di colore beige fino a terra;
 - b gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o del banco vendita in modo da non essere visibili dall'esterno;
 - c i teli di copertura aerea dei banchi dovranno essere integri e puliti; quando la copertura è usurata è necessario sostituirla con una nuova di colore beige.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga che determinate strutture di vendita collocate in centro storico non siano decorose e contrastino in modo evidente con la piazza o i monumenti circostanti, potrà richiedere sostituzioni o modifiche o trasferire l'operatore in altra area o revocare la concessione di occupazione suolo pubblico.
3. Nessun operatore titolare di autorizzazione per la vendita di prodotti del settore alimentare può friggere o cucinare cibi in Piazza dei Signori.
4. I titolari di posteggio in Piazza Duomo, davanti al bar Scrigni ed in Contra' Pescherie Vecchie, lato contra' Tre Scalini, non potranno utilizzare l'automezzo a retro del banco vendita. E' tuttavia previsto che gli stessi parcheggino gli automezzi negli spazi che il Comando di Polizia Locale individuerà in Piazza Duomo;
5. I posteggi dei mercati cittadini e rionali devono essere delimitati con apposite borchie.

Art. 25 (Divieti e limitazioni in zone aventi valore storico, artistico ed ambientale)

1. In tutte le zone del centro storico l'attività può essere sottoposta a condizioni particolari derivanti da norme di legge, da direttive della Soprintendenza competente allo specifico vincolo o da particolari disposizioni dell'Amministrazione comunale. Dette limitazioni saranno stabilite con specifici provvedimenti del Sindaco o del dirigente del settore in base alla loro competenza.

Capo IV - MERCATI STRAORDINARI

Art. 26 (Tipologia dei mercati)

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
 - a) da almeno il 70% degli operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

Art. 27 (Regolamentazione)

1. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
2. La Giunta Comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.
4. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

Art. 28 (Disposizioni particolari)

1. Per quanto non indicato si fa riferimento al Capo II - mercati minori, maggiori e posteggi isolati.

Capo V - MERCATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

Art. 29 (Individuazione dei mercati)

1. I mercati a merceologia esclusiva nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/2001 di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche.
2. Le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Consiglio comunale e l'operatore assegnatario del posteggio non può variare la merceologia in esso individuata pena la revoca della autorizzazione e della concessione del posteggio stesso.

Art. 30 (Orari)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma I, della L.R. n.10/2001, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

Art. 31 (Norma generale)

1. Per quanto non indicato si fa riferimento al Capo II - mercati minori, maggiori e posteggi isolati.

TITOLO II- CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo I - MERCATI

Art. 32 (Applicabilità delle norme)

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati e nei posteggi isolati.

Art. 33 (Concessione del posteggio – Durata - Rinnovo)

1. In sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.5 giugno 2003, n. 131 sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante strumenti informatici e in forma digitale, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In caso di mancato rinnovo l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione il comune però può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il responsabile del settore competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 34 (Canone per l'occupazione del posteggio)

1. Il canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto anticipatamente e con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Le tariffe vigenti per la concessione del suolo pubblico sono riportate nel regolamento comunale per la occupazione di suolo pubblico.

Art. 35 (Decadenza dalla concessione del posteggio)

1. Nei mercati l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia o gravidanza deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 36 (Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse)

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del settore competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificata.

Art. 37 (Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone)

1. La concessione è sospesa per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone.
3. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 (Disposizioni transitorie)

ABROGATO

Art. 39 (Sanzioni)

1. Chiunque violi i divieti stabiliti dall'articolo 12, commi 11, 12, 13, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 516,00 a EURO 3.098,00, di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo n. 114/1998.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di EURO 51,00 ad un massimo di EURO 309,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma I del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. A seguito della contestazione di n° 3 violazioni al presente regolamento nel corso di un anno solare potrà essere disposta, previo avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990, la sospensione dell'attività mercatale per un periodo di 20 giorni.